


**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

12-16 GIUGNO
FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA PRASSI3
LE SENTENZE5



LA PRASSI

RISPOSTA 348/2023: SUPERBONUS, ERRORE DI FATTURAZIONE SANZIONI APPLICABILI

Se la comunicazione di sconto in fattura relativamente a un intervento da Superbonus viene annullata per via dell'errata indicazione in fattura del codice fiscale del condominio, ma l'operazione viene rettificata dall'impresa con storno e sostituzione delle fatture, e gli interventi risultano realmente eseguiti, la sanzione applicabile sarà quella per "credito non spettante" pari al 30% del credito utilizzato, e non la più onerosa sanzione (dal 100 al 200% del credito) per "credito inesistente".

A queste conclusioni arriva l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 348/2023 nella quale chiarisce che, in linea con costante giurisprudenza, è considerato "inesistente" il credito di cui manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati. Questa ipotesi è rappresentata dal comma 5, dell'art. 13, del DLGS 471/1997¹. Mentre si definisce "non spettante" il credito utilizzato in misura superiore a quella spettante, in linea con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 13 del DLGS 471/1997².

Nel caso esaminato, infatti, il credito compensato poteva ricollegarsi a un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente nell'intestazione e nella parte descrittiva, con il solo errore relativo all'indicazione del codice fiscale del condominio nella fattura che poi si trasferiva sulla comunicazione di opzione inviata all'Agenzia.

L'errata indicazione del codice fiscale, sia nelle fatture emesse che nelle comunicazioni inviate, è un errore sostanziale (CM 33/E/22), che rende necessaria la "correzione" dell'operazione *ab origine* e il riversamento del credito "indebitamente" utilizzato, derivante dalla comunicazione annullata.

La successiva rettifica dell'operazione, tramite storno e sostituzione delle fatture originarie, insieme all'invio di una nuova comunicazione, nel caso di specie, di fatto ha "rigenerato" il

¹ "Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

² "Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato".

credito, il cui presupposto costitutivo può considerarsi esistente già dal 2021 anno di esecuzione dei lavori.

Da qui l'irrogazione della minore sanzione del 30% del credito rispetto alla quale resta possibile sia il ravvedimento "ordinario" ex art. 13 del DLGS 472/1997, e fino al 30 settembre 2023 il cd. ravvedimento "speciale", di cui all'art. 1, commi da 174 a 178, della legge 197/2022 (Bilancio 2023).

LE NOVITÀ DEL SUPERBONUS NELLA CM 13/E/2023


Con la Circolare 13/E del 13 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle numerose modifiche che diversi provvedimenti legislativi, hanno apportato alla disciplina del Superbonus.

Sulla detrazione potenziata, infatti, sono intervenuti negli ultimi tempi il DL 176/2022 ("Aiuti quater"), convertito con modificazioni dalla legge 6/2023, la legge 197/2022 ("Bilancio 2023"), nonché, più di recente, il DL 11/2023, convertito con modificazioni dalla legge 38/2023.

In questo moto il Superbonus è stato oggetto di diversi interventi normativi che, di fatto, hanno modificato alcuni degli aspetti principali del beneficio intervenendo sulle aliquote, sui termini di vigenza, sulle condizioni di accesso all'agevolazione.

Da qui l'intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate che, con la Circolare 13/E, ha fornito numerose precisazioni sulla disciplina del Superbonus.

Pertanto, via libera al 110% per tutto il 2023 anche per gli interventi "trainati" condominiali e sulle singole unità del condominio, se effettuati insieme agli interventi "trainanti" che rispettano le regole transitorie di fine 2022 su CILAS e delibera assembleare. Chiarite, inoltre, la portata delle nuove stringenti condizioni di accesso al Superbonus al 90% per gli interventi sulle unifamiliari avviati nel 2023 e la possibilità per i condomini a prevalente proprietà IACP di accedere alla generale disciplina prevista per i condomini, se al 30 giugno 2023, non è stato realizzato il 60% dell'intervento. Risolti, inoltre, alcuni contrasti interpretativi legati alla validità dei titoli edilizi diversi dalla CILA e definito il contenuto delle varianti al titolo originario che possono continuare a beneficiare delle condizioni fiscali previste per l'intervento già assentito, indipendentemente dalla data della loro presentazione.



LE SENTENZE

CONFISCA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA

CASS. PEN. SEZ. III, 13/06/2023, N. 25317

In tema di confisca e reati tributari la Corte di Cassazione ha chiarito che la possibilità, (cfr. Art. 444³, co. 1 cpc), per l'imputato o per il pubblico ministero, di chiedere al giudice di non applicare la confisca, o di ordinarla con riferimento a beni specifici o a un determinato importo, è limitata alla sola confisca facoltativa.

È esclusa, invece, la confisca obbligatoria.

Di conseguenza, la Corte, giudicando inammissibile il ricorso di un imputato a cui erano stati contestati i reati di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha precisato, tra le altre cose, che sono esclusi dalla possibilità di patteggiamento sulla confisca i reati tributari di cui al Dlgs 74/2000 per i quali, come previsto dall'art. 12-bis⁴ del Dlgs stesso, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (a norma dell'art.444 cpc) per uno dei delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.

INDEBITA COMPENSAZIONE

CASS. PEN. SEZ. III, SENT., 05-06-2023, N. 23962

La Cassazione chiarisce che il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, Dlgs. 74/2000 si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi. Con l'utilizzo del modello F24 si perfeziona la condotta decettiva del contribuente e si realizza il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

A tal riguardo non sono rilevanti l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto queste operazioni, successive alla presentazione dell'F24, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo. Ne consegue che il profitto del reato, corrispondente alla somma non versata

³ come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a), Dlgs. n. 150/ 2022.

⁴ Art. 12-bis, comma 1, Dlgs 74/2000 *"Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444⁴ del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"*.

in conseguenza della condotta decettiva, deve essere calcolata avuto riguardo al momento in cui tale somma avrebbe dovuto essere versata, non rilevando le vicende successive alla consumazione del reato. Il versamento postumo delle somme non pagate può determinare, semmai, una riduzione della somma da confiscare e certamente comporta la sterilizzazione dell'operatività della confisca se il contribuente si impegna al versamento del dovuto nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore, con conseguente esclusione della cd. duplicazione sanzionatoria.